

## ALLEGATO

## PRINCIPI COMUNI PER L'ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

## CAPITOLO I: ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

## Sezione I: Principi generali e definizioni

1. *Ambito dei principi comuni*

- a) I principi comuni definiti nel presente allegato si applicano all'assicurazione di operazioni di credito fornitore con acquirenti pubblici o privati e all'assicurazione di operazioni di credito acquirente con mutuatari pubblici o privati.
- b) I principi comuni si applicano all'assicurazione di tutti i rischi di cui al punto 4. Tuttavia l'assicuratore può decidere, caso per caso, di limitare la garanzia a determinati rischi.
- c) Quando tutte le obbligazioni di un debitore privato sono totalmente e incondizionatamente garantite da un ente considerato pubblico a norma del punto 5, si applicano i principi comuni relativi ai debitori pubblici.

Ai fini del presente allegato, per «debitore» si intendono gli acquirenti o i mutuatari di cui al punto 1 a), o il loro garante relativamente all'operazione assicurata.

2. *Caratteristiche del credito fornitore*

- a) Il termine «credito fornitore» si applica ad un contratto commerciale avente per oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro stipulato tra uno o più fornitori e uno o più acquirenti, ai termini del quale l'acquirente si impegna a pagare il fornitore in contanti o con pagamenti dilazionati.
- b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito fornitore si applicano se la garanzia è concessa a imprese stabilite in uno Stato membro a norma dell'articolo 48 del trattato.
- c) Se un contratto commerciale è finanziato mediante un credito acquirente o qualsiasi altra convenzione di finanziamento, la garanzia concessa all'esportatore per il contratto commerciale stesso è soggetta alle disposizioni relative all'assicurazione dei crediti fornitore.

3. *Caratteristiche del credito acquirente*

- a) Il termine «credito acquirente» si applica ad un contratto di prestito tra una o più istituzioni finanziarie e uno o più mutuatari per il finanziamento di un contratto commerciale avente ad oggetto l'esportazione di merci e/o servizi originari di uno Stato membro, in base al quale le istituzioni di credito si impegnano, per l'operazione sottostante, a pagare i fornitori in contanti per conto degli acquirenti/mutuatari, mentre gli acquirenti/mutuatari rimborseranno le istituzioni di credito con pagamenti dilazionati.
- b) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano quando la garanzia è concessa a istituzioni finanziarie, a prescindere dal relativo luogo di stabilimento o di registrazione, a condizione che il credito acquirente costituisca un obbligo incondizionato per il mutuatario a rimborsare il debito, indipendentemente dall'esecuzione del contratto commerciale finanziato.
- c) Le disposizioni relative all'assicurazione del credito acquirente si applicano all'assicurazione fornita a un'istituzione finanziaria a fronte di strumenti negoziabili debitamente tenuti da tale istituzione finanziaria e pagabili da un acquirente in base a una convenzione finanziaria per il finanziamento di un contratto commerciale.

4. *Definizione dei rischi contemplati*

- a) Il rischio commerciale per i debitori privati è determinato dai punti da 14, 15 e 16.
- b) Il rischio politico è determinato per i debitori privati dai punti da 17 a 22 e per i debitori pubblici dai punti da 15 a 22.
- c) Il rischio di fabbricazione è determinato dal punto 6, lettera b).
- d) Il rischio di credito è determinato dal punto 6, lettera c).